

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere rel.

Dott. DE SIMONE Roberto - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6921/2023 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato _____, presso l' indirizzo di posta elettronica certificato del quale è domiciliato per legge;

- ricorrente -

contro

_____ ed _____ Spa,

nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali in atti indicati, già elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato _____, rappresentati e difesi dall'avvocato _____, presso l' indirizzo di posta elettronica certificata del quale sono ora domiciliati per legge;

- controricorrenti -

nonché contro

B.B.

- intimato -

avverso ORDINANZA n. 73/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA depositata il 12/01/2023 nella causa di appello n. 1382/2022 ed avverso SENTENZA del TRIBUNALE DI ROVIGO, n. 54/2022, depositata il 18/01/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

Svolgimento del processo

1. A.A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rovigo B.B., _____ Snc di B.B. E C.C., nonché la compagnia _____ (rispettivamente conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice del furgone Fiat Ducato tg. (Omissis)), chiedendo che - previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del predetto veicolo - i convenuti fossero condannati, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in data 23.10.2015 sulla S.S. 16 km 66 + 900 mt (Occhiobello, RO) alle ore 16:45 circa.

A fondamento della domanda esponeva che: a) nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate egli, alla guida del motociclo di sua proprietà Kawasaki 1000 tg. (Omissis), trovandosi sulla direttrice di marcia Ferrara - Rovigo, azionava la freccia a sinistra ed iniziava la manovra di sorpasso del furgone Fiat Ducato che lo precedeva nello stesso senso di marcia; b) il furgone aveva improvvisamente deviato a sinistra per immettersi nell'accesso carraio privato posto dieci metri più avanti al civico n. 57, andando ad impattare con il suo motociclo e causandogli le lesioni descritte nel parere medico legale del proprio c.t.p., quantificabili in Euro 610.266,65 per danno non patrimoniale, oltre al danno patrimoniale emergente (danno al mezzo, al vestiario, spese di c.t.p. e spese mediche) di Euro 32.647,87, così per complessivi Euro 642.914,49.

Si costituivano in giudizio, con il medesimo difensore e a mezzo della medesima comparsa, la compagnia assicuratrice e la società proprietaria del mezzo, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto, mentre il convenuto B.B. rimaneva contumace.

Il giudice di primo grado - istruita la causa (a mezzo di prove orali, di c.t.u. dinamico - ricostruttiva e di c.t.u. medico legale sulla persona del A.A.) - con sentenza n. 54/2022, in parziale accoglimento della domanda attorea, avuto riguardo alle tabelle milanesi redatte per l'anno 2021, condannava i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 57.784,80, oltre accessori, a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di Euro 2.373,75, oltre accessori, a titolo di danno patrimoniale.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva impugnazione il A.A. chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dello B.B. nella causazione dell' incidente stradale, con condanna degli appellati in solido al pagamento della maggior somma di Euro 365.701,20 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della maggior somma di Euro 9.790,38 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza n. 73/2023, dopo aver ripercorso il contenuto della sentenza di primo grado e del relativo atto di appello, dichiarava quest'ultimo inammissibile.

2. Avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità della corte territoriale ha proposto ricorso il A.A.

Hanno resistito, sempre con il medesimo difensore e a mezzo della medesima comparsa, la _____ Snc di B.B. E C.C. e la compagnia assicurativa.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore del ricorrente ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

Motivi della decisione

1. Giova preliminarmente ripercorrere il contenuto dei due provvedimenti impugnati.

1.1. Nella sentenza impugnata il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto che nel caso di specie non era applicabile la presunzione di pari responsabilità,

- in punto di an debeatur (p. 4): sulla base della relazione redatta nella immediatezza dalla Polizia

Locale di Occhiobello (che dava atto degli accertamenti compiuti), delle deposizioni dei due testi escussi (già sentiti nell' immediatezza) e delle risultanze della espletata ctu dinamico ricostruttiva (che si era basata sui rilievi oggettivi, contenuti nella relazione di PG e nelle dichiarazioni rese dai due testi), ha attribuito la causazione del sinistro: nella misura dell'80% alla condotta di guida del conducente della moto (A.A.) per aver posto una manovra di sorpasso in violazione dell'[art. 148](#) comma 11, comma 3 e comma 7 [C.d.S.](#) e, nella misura del 20% al conducente dell'auto (B.B.) per non aver verificato nello specchietto retrovisore, prima di eseguire la manovra di svolta a sinistra, se ci fossero veicoli in avvistamento, in violazione dell'[art. 154](#) comma 3 [C.d.S.](#), considerato che il motociclo del A.A. era visibile "anche se con le limitazioni dovute al comportamento non consono del conducente del motociclo"; ha preso atto che il ctu aveva riferito di non essere in grado di determinare la velocità del motociclista ed aveva ritenuto non fondata su alcuna evidenza obiettiva il fatto che lo stesso potesse procedere alla velocità di 65/70 km/h;

- in punto di quantum debeatur: sulla base della relazione di ctu (che aveva ravvisato in capo all'attore un danno biologico nella misura di 20 giorni per danno biologico temporaneo totale, con grado di sofferenza medio-elevata; 8 mesi per danno biologico temporaneo parziale al 75%, con grado di sofferenza media; postumi permanenti nella misura del 57%, con grado di sofferenza media) ha liquidato gli importi sopra indicati a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale; ha ritenuto di non procedere ad un aumento a titolo di personalizzazione del danno, perché non soltanto non provata ma anche dedotta in maniera generica; per analoga ragione nulla ha liquidato sul danno morale in difetto;

12 D'altra parte, nella ordinanza di inammissibilità dell'appello, la corte di merito - dopo aver ripercorso i motivi di appello - ha ritenuto quest'ultimo manifestamente infondato: in punto di an debeatur, perché ha ritenuto "coerente con la meccanica del sinistro", alla luce delle risultanze della ctu e delle dichiarazioni rese da un teste, il concorso di colpa del conducente della moto nella maggior misura sopra indicata ritenuta dal giudice di primo grado; in punto di quantum debeatur, perché ha ritenuto che il danno morale, cioè la sofferenza interiore, non era stato allegato nell'atto introduttivo e neppure nella prima memoria, e, d'altra parte, detta voce di danno non consegue in via automatica dal riconoscimento del danno biologico.

2.A.A.Vi. articola in ricorso quattro motivi, dei quali i primi due relativi all'ordinanza, il terzo ed il quarto relativi alla sentenza di primo grado ed il quinto, relativo ad entrambi i suddetti provvedimenti.

2.1. Il A.A. impugna l'ordinanza di inammissibilità con due motivi. Precisamente:

Con il primo motivo, denuncia: "Error in procedendo ai sensi dell'[art. 360](#) c.p.c. comma 1 n. 4). Nullità dell'ordinanza della Corte territoriale e/o del procedimento svoltosi dinanzi ad essa per omessa considerazione dell'obbligo del Giudice del merito (anche in grado di appello) di provvedere sulla domanda a sensi dell'[art. 112](#) c.p.c." nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la rivisitazione del punto della sentenza laddove aveva chiesto (col primo motivo di appello) dichiararsi l'esclusiva o comunque preponderante responsabilità del conducente del furgone B.B.Ni. nella causazione del sinistro.

Si duole, in particolare, del fatto che la corte territoriale ha tranciato l'esame del motivo di appello ritenendo che la statuizione sulla partizione di responsabilità sia effetto di un procedimento "logico e non matematico", invocando per tale affermazione il principio che si rinviene in [Cass. 6742/2011](#).

Sostiene che la corte di merito, tanto affermando, abbia violato il carattere devolutivo del giudizio di appello.

Con il secondo motivo, denuncia: "Error in procedendo ai sensi dell'[art. 360](#) c.p.c. comma 1 n. 4). Nullità dell'ordinanza della Corte territoriale e/o del procedimento svoltosi dinanzi ad essa per violazione degli [artt. 100, 329, 342, 343, 345 e 346](#) c.p.c. e dell'[art. 111](#) Cost., comma 7 e [art. 24](#) Cost." nella parte in cui la corte territoriale ha ignorato che, non avendo gli appellati proposto appello incidentale

condizionato, si era formato il giudicato interno sul fatto che al conducente del furgone il giudice di primo grado aveva ascrivito (p. 6) "...la violazione dell'[art. 154](#) comma 3 del [Codice della Strada](#) per non aver verificato attraverso lo specchietto retrovisore, prima di eseguire la manovra di svolta a sinistra, se ci fossero stati o meno veicoli che stavano sorpassando siccome, nel momento della svolta, il motociclo del A.A. era sicuramente visibile ...".

Invocando [Cass. pen. n. 15526/2020](#), sostiene che, nel conflitto tra la manovra di sorpasso, anche illegittima, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo.

2.2. Il A.A. impugna la sentenza di primo grado con altri due motivi. Precisamente:

Con il motivo terzo, denuncia: "Violazione di legge con incidenza causale sulla pronuncia ai sensi dell'[art. 360](#) c.p.c. comma 1 n. 3) in relazione agli [artt. 115](#) e [116](#) c.p.c. e 154 C.d.S. della sentenza del Tribunale per non avere ritenuto prevalente la responsabilità del conducente del furgone B.B.Ni. che, prima di eseguire la manovra di svolta a sinistra, non ha verificato attraverso lo specchietto retrovisore se ci fossero stati o meno veicoli che stavano sorpassando poiché, nel momento della svolta, il motociclo del A.A. era sicuramente visibile".

Ribadisce che la sentenza di primo grado ha ascrivito al conducente del furgone la violazione dell'[art. 154](#) comma 3 del [Codice della Strada](#) e che su tale circostanza si è formato il giudicato interno.

Si duole che il giudice di primo grado, dopo la frase che precede, abbia continuato affermando: "anche se con le limitazioni dovute al comportamento non consono del conducente del motociclo". Precisa che il comportamento non consono, cui fa riferimento la sentenza, è l'addebito in capo al A.A. della violazione dei commi 11, 3 e 7 dell'[art. 148](#) del [C.d.S.](#)

Insiste sulla esenzione di ogni sua responsabilità per i tre profili addebitati.

Con il quarto motivo, denuncia: "Violazione di legge con incidenza causale sulla pronuncia ai sensi dell'[art. 360](#) c.p.c. comma 1 n. 3) in relazione agli [artt. 115](#) e [116](#) c.p.c. 148 comma 12 C.d.S. e 154 comma 3 C.d.S. della sentenza del Tribunale per non aver ridotto la percentuale di responsabilità del motociclista nonostante tale percentuale fosse stata stabilita per la violazione degli [artt. 148](#) commi 11, 3, 7, 12 e 149 [C.d.S.](#) " nella parte in cui il giudice di primo grado (p.8), facendo sue le considerazioni svolte dal nominato ctu (a p. 16 della relazione) ha attribuito a lui la corresponsabilità del sinistro nella misura dell'80%.

Osserva che la valutazione del c.t.u. nella misura dell'80% era conseguente alla ipotizzata violazione degli [artt. 148](#) commi 3,7,11,12 e [art. 149 C.d.S.](#)

Si duole che il giudice di primo grado, nonostante abbia stralciato le ipotizzate violazioni dell'[art.148](#) comma 12 (quindi la più grave) e [art. 149 C.d.S.](#) e gli abbia attribuito soltanto la violazione dell'[art. 148](#) commi 3, 7 ed 11, non ha ridotto la percentuale di responsabilità dell'80% a suo carico.

2.3. Infine, il A.A. impugna l'ordinanza di inammissibilità e la sentenza di primo grado con il quinto motivo, con il quale denuncia: "Violazione di legge con incidenza causale sulla pronuncia ai sensi dell'[art. 360](#) c.p.c. comma 1 n. 3) impugna cumulativamente l'ordinanza e la sentenza in relazione agli [artt. 2059, 2056, 1223](#) c.c., 185 c.p., 2, 29 e 30 Cost. per esclusione del risarcimento del danno morale".

Si duole che il giudice di primo grado ha rigettato la sua richiesta di risarcimento del danno morale argomentando sulla mancanza di allegazione delle sofferenze, mentre lui le aveva allegare già alla pagina 25 della propria comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.

Sottolinea di aver lamentato, con il terzo motivo di appello, l'omesso riconoscimento a suo favore del danno morale nonostante le lesioni subite siano state accertate dalla CTU nella misura del 57 per cento

dell' integrità fisica, riconducibile prevalentemente alla perdita dell'uso del braccio destro dell'attore, peraltro, destrimano.

Invocando il principio affermato da [Cass. n. 25164/2020](#), sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ricavare in via presuntiva, partendo dal fatto noto dell'entità delle lesioni, l'esistenza d'una sofferenza morale " in quanto la prova regina in tema di danno non patrimoniale non può che essere la presunzione semplice di cui all'[art. 2727 c.c.](#) ([Cass. 04.03.2021 n. 5865](#))".

3. I primi due motivi, con i quali viene censurata l'ordinanza di inammissibilità, non possono essere accolti.

Occorre preliminarmente rilevare che, secondo l'art. 348bis comma 1° c.p.c., applicabile *ratione temporis*, "Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l' inammissibilità o l' improcedibilità dell'appello, l' impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta"; e che, in caso di ritenuta inammissibilità ex [art. 348 bis](#) c.p.c. dell'appello (per ritenuta manifesta infondatezza dello stesso), ai sensi dell'[art. 348 ter](#) c.p.c., pure applicabile nella specie *ratione temporis*, è previsto specificatamente che sia possibile proporre ricorso per cassazione ex [art. 360](#) c.p.c. nei confronti della sentenza di primo grado.

Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, in quanto la corte di merito non ha affatto affermato che il giudizio di appello non abbia carattere devolutivo e non ha affatto escluso la rivisitazione della sentenza di primo grado, ma ha ritenuto che, a fronte di quanto argomentato dal primo giudice (sulla base degli accertamenti della Polizia locale, delle risultanze della prova testimoniale e di quanto rilevato dal c.t.u.), l'appello avverso quella sentenza fosse manifestamente infondato.

Anche il secondo motivo è inammissibile:

a) sia perché viola il principio (affermato tra le altre da [Cass. n. 26790/2018](#)) del divieto di cumulo in un singolo motivo di più profili di doglianza, non essendo possibile nella specie ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione;

b) sia perché denuncia la violazione di una miscellanea di articoli di legge, senza formulare una specifica intellegibile argomentazione a supporto della violazione di ciascuna di esse;

c) sia perché, violando il principio di chiarezza: c1) censura il passo argomentativo della sentenza di primo grado, sopra riportato, decontestualizzandolo e, in particolare, dimenticando che il giudice di primo grado, come si desume dalla lettura complessiva di quella sentenza (pp. 7, righe 1 - 11, nonché p. 8, righe 19 - 21), con quel passo stava rispondendo a quanto da lui dedotto sulla base della c.t.u., spiegandogli che "Le conclusioni formulate dal c.t.p. attoreo sul punto sono pertanto mere illazioni congetture"; c2) non chiarisce per quali ragioni, in punto di violazione dell'[art. 154](#) comma 3 [C.d.S.](#) da parte dello B.B., si sarebbe formato un giudicato interno incompatibile con il rigetto delle sue pretese, avendo i giudici di merito ritenuto entrambi che la ragione principale del sinistro era stata la condotta di guida del A.A. e condiviso il riparto di responsabilità tra quest'ultima e la condotta di guida dello C.C..

4. Il terzo ed il quarto motivo, con i quali viene censurata la sentenza di primo grado, sono parimenti inammissibili.

Invero, nell' illustrazione di entrambi i motivi, il ricorrente - lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice di primo grado, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), - ovvero lungi dall'evidenziare l'omesso esame, da parte dello stesso giudice di primo grado, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l'esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all'[art. 360](#) n. 5 c.p.c.) - si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte del giudice di primo grado, del potere di apprezzamento dei fatti sulla base delle prove selezionate, così sostanzialmente sollecitando una diversa lettura nel merito dei fatti di causa e del riparto di responsabilità, in coerenza ai tratti di

un'operazione critica, che, come è noto, è inammissibile in questa sede di legittimità.

5. Fondato è invece il quinto motivo.

Risulta dal giudizio di merito che:

a) il giudice di primo grado - nel liquidare il danno non patrimoniale nella complessiva somma di Euro 57.784,80 (tenuto conto dell'età del danneggiato, dell'accertato grado di invalidità permanente e della sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro: p. 10) - ha motivato il rigetto del risarcimento del danno morale per "carenza assertiva", dovendo la sua allegazione "consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione, narrazione totalmente assente nel caso di specie";

b) il A.A., con il terzo motivo di appello, ha dato atto di aver descritto analiticamente le proprie sofferenze soltanto in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, ma ha lamentato l'omesso riconoscimento a suo favore del danno morale nonostante le lesioni subite fossero state accertate dalla c.t.u. nella misura del 57% dell' integrità fisica, derivante prevalentemente dalla perdita dell'uso del braccio destro, essendo peraltro lui destrimano. E tanto ha fatto sul dichiarato presupposto che una tale invalidità aveva comportato anche inevitabilmente una sofferenza intrinseca, che il Tribunale avrebbe dovuto ricavare anche in via presuntiva, partendo dal fatto noto costituito dalla entità delle lesioni;

c) la corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l'appello manifestamente infondato, in punto di danno morale ha osservato (p. 7): "Il danno morale ... riguarda la sofferenza psichica, non oggetto di alcuna specifica allegazione a pag. 10 - 16 dell'atto introduttivo della lite né nella prima memoria ex [art. 183](#) comma 6 c.p.c. Il danno morale può essere dimostrato anche per presunzioni, ma sulla base delle allegazioni di parte. .."

L'ordinanza della corte territoriale e la sentenza di primo grado sono in parte qua errate.

Vero è che l'attore ha descritto compiutamente le proprie sofferenze soltanto in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado.

Senonché, è altrettanto vero che il A.A., fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado - dopo aver dedotto di aver riportato lesioni gravissime (trauma cranico commotivo, distorsione cervicale, frattura della clavicola destra, lesione del plesso branchiale medio superiore accompagnata da paralisi dell'emidiaframma destro, frattura della terza costa di destra e frattura del femore destro), con necessità di lungo ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici; e dopo aver dedotto che soltanto dopo un anno dal sinistro aveva conseguito la guarigione clinica con postumi permanenti in misura pari al 60/65% - aveva concluso chiedendo il risarcimento anche del danno non patrimoniale; e, in particolare, come si legge nella stessa sentenza impugnata (p. 9), "'un aumento (automatico) del 50% per pregiudizio morale presunto da aumentare dell'ulteriore 25% . in ordine agli aspetti di gravità dei pregiudizi anatomico funzionali e relazionali, nonché per gli aspetti di sofferenza soggettiva assai rilevanti" ed ulteriore Euro 10.000, sempre a titolo di danno morale per gli interventi chirurgici subiti".

Tale allegazione si completa con il rilievo che, in tema di danno morale, è del tutto legittimo il ricorso a massime di esperienza, per cui tanto più grave è la lesione della salute lamentata, tanto più il ragionamento inferenziale - in presenza di domanda risarcitoria dell' interessato (che, nel caso di specie, si ribadisce, vi è stata) - consente di presumere sufficientemente allegata l'esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.

In definitiva, sul punto, ha errato il Tribunale a non ritenere tempestivamente sufficientemente allegato il danno morale ed ha errato la corte territoriale, che, nel dichiarare inammissibile l'appello, ha ritenuto anche il terzo motivo manifestamente infondato.

6. Per le ragioni che precedono, rigettato il primo motivo e dichiarati inammissibili il secondo, il terzo

ed il quarto motivo, la sentenza di primo grado e la ordinanza di inammissibilità dell'appello vanno cassate in relazione al quinto motivo, con rinvio della causa con rinvio restitutorio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, allo stesso giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello ([art. 383](#), comma 4, cod. proc. civ.) e cioè alla Corte d'appello di Venezia, che, in diversa composizione, ritenuta tempestivamente allegata la domanda di risarcimento del danno morale, procederà ad esame della stessa, beninteso impregiudicato il relativo esito, al fine di stabilire se all'attore spetti una somma ulteriore rispetto a quella già liquidata di Euro 57.784,80 a titolo di danno non patrimoniale.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

Stante l'accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'[art. 13](#), comma 1 - quater, [D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115](#), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il primo motivo;
- dichiara inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto;
- accoglie il quinto motivo; e, per l'effetto, cassa l'ordinanza di inammissibilità e la sentenza di primo grado in relazione e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2025.